

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1619 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 settembre 2022**

**che modifica l'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa al Botswana nell'elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese o territorio terzo, o da una loro zona o loro compartimento, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>(2)</sup> integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia consentito solo se queste provengono da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Più in particolare, l'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati.
- (5) Il 30 agosto 2022 il Botswana ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di afta epizootica. Detto focolaio, localizzato nella zona di Butale, nella regione nord-orientale di tale paese terzo e all'interno della zona veterinaria di sorveglianza 6b individuata dalle autorità competenti del Botswana, è stato confermato il 27 agosto 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

<sup>(1)</sup> GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GUL 174 del 3.6.2020, pag. 379).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 114 del 31.3.2021, pag. 1).

- (6) L'elenco di paesi terzi, territori o loro zone di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/404 specifica che è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di determinati ungulati dalla zona BW-5 del Botswana, che comprende le zone veterinarie di sorveglianza 6a e 6b.
- (7) Considerato il rischio di introduzione dell'afta epizootica nell'Unione connesso all'ingresso di partite di carni fresche di determinati ungulati provenienti dalla zona veterinaria di sorveglianza 6b del Botswana, è opportuno che l'ingresso di tali partite nell'Unione non sia più autorizzato.
- (8) La voce relativa al Botswana nell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone di cui all'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in detto paese terzo.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.
- (10) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Botswana per quanto riguarda l'afta epizootica, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato:

1) nella parte 1, tra la voce relativa alla zona BW-5 del Botswana e la voce relativa alla zona BZ-0 del Belize è inserita la voce seguente relativa alla zona BW-6 del Botswana:

|       |  |     |   |            |  |
|-------|--|-----|---|------------|--|
| «BW-6 | Bovini   | BOV | Frollatura e disossamento<br>Frattaglie escluse | 27.8.2022» |  |
|       | Ovini e caprini                                    | OVI |   |            |  |
|       | Ungulati detenuti come selvaggina<br>d'allevamento | RUF |   |            |  |
|       | Ungulati selvatici                                 | RUW |   |            |  |

2) nella parte 2, la voce relativa al Botswana è così modificata:

a) la voce relativa alla zona BW-5 del Botswana è sostituita dalla seguente:

|           |             |   |
|-----------|-------------|---|
| «Botswana | <b>BW-5</b> | La zona veterinaria di sorveglianza 6a» |
|-----------|-------------|---|

b) tra la voce relativa alla zona BW-5 del Botswana e la voce relativa alla zona NA-1 della Namibia è inserita la voce seguente relativa alla zona BW-6 del Botswana:

|           |             |   |
|-----------|-------------|---|
| «Botswana | <b>BW-6</b> | La zona veterinaria di sorveglianza 6b» |
|-----------|-------------|---|